

R.G. P.U. n. 72.2025

Liquidazione controllata 72-1.2025



II TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Fallimentare

in composizione collegiale

composta dai Giudici

Dott. DAVIDE ATZENI

Dott. STEFANO POGGIO

Dott.ssa ANNA FERRETTI

Presidente Rel.

Giudice

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di

TRUPIA LOREDANA, assistita dall'avv. Massimo Re

visti gli atti della procedura di liquidazione controllata iscritta al R.G. P.U. n. 72.2025, Liquidazione controllata R.G. 72-1.2025, procedura richiesta in proprio da TRUPIA LOREDANA;
esaminato il piano di liquidazione di cui al ricorso ex art. 268 e ss Codice della Crisi di Impresa datato 30.10.2025 e redatto nell'interesse di TRUPIA LOREDANA, residente in _____, con l'ausilio dell'Avv. Massimo Re;

vista la relazione redatta in data 10.6.2025 ai sensi dell'art. 269 comma 2 Codice della Crisi di Impresa dal Dott. Silvio Auxilia, professionista già nominato dall'O.C.C. da sovraindebitamento presso l'ODCEC del Tribunale di Savona per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi;

preso atto della situazione economica e patrimoniale della ricorrente e dell'entità dei debiti oggi in essere e della tipologia dei debiti medesimi;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di legge e che allo stato non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;

esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dalla dal Dott. Silvio Auxilia;

rilevato che risultano sussistenti i presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura nonché le condizioni stabilite nei presupposti di ammissibilità ed in particolare che:

il Tribunale di Savona risulta territorialmente competente ex art. 27 Codice della Crisi di Impresa;

la parte debitrice si trova in stato di sovraindebitamento ex artt. 2 e 268 Codice della Crisi di Impresa ed in condizione di non poter soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

ritenuto più in dettaglio nel merito che:

TRUPIA LOREDANA presenta rilevante esposizione debitoria, in particolare – tra l'altro - nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE per € 5.894,00 e nei confronti di istituti di credito per € 175.639,00 (verso Arizona SPV S.r.l.), per € 17.325,00 (verso Unicredit S.p.a.) e per € 14.403,00 (verso IFIS NPL Investing. S.p.a.); il debito complessivo della Sig.ra TRUPIA LOREDANA ammonta ad € 4.574,00 per debiti privilegiati e ad € 221.320,00 per debiti chirografari oltre interessi, a cui aggiungere gli esborsi derivati dall'attivazione della presente procedura;



circa invece l'attivo TRUPIA LOREDANA non è proprietaria di beni immobili; non è proprietaria di autovetture e/o di altri beni mobili registrati; svolge attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato presso la

() quale
percependo una retribuzione mensile netta pari a circa € 1.781,00, ed ha messo a disposizione della procedura la somma di € 850,00 mensili per n. 12 mensilità per n. 3 anni per complessivi € 30.600,00;

considerato, pertanto, che la ricorrente ha presentato un piano di liquidazione che prevede sostanzialmente la messa a disposizione a favore dei creditori di un importo mensile di € 850,00= per n. 12 mensilità per il periodo di n. 3 anni per complessivi € 30.600,00;

atteso che la tempistica ipotizzata per la definizione di tale procedura è di 3 anni (o comunque sino alla conclusione degli adempimenti previsti per l'esecuzione del piano), con la finalità di provvedere al pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri prededucibili e con la restante parte, nei limiti delle risorse disponibili, i residui creditori (sebbene in misura piuttosto contenuta);

rilevato che, l'istanza di liquidazione controllata deve venire vagliata esclusivamente in base alla oggettiva sussistenza dei requisiti di legge ed in presenza della esaustività e completezza della documentazione depositata, elementi, questi, rinvenibili nelle considerazioni sviluppate dal Dott. Silvio Auxilia che ha concluso (tenuto conto di tutte le posizioni creditorie esistenti) esprimendo giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, come richiesto dall'art. 269 comma 2 D. Lgs. 12.1.2019 n° 14;

rilevato inoltre che deve essere disposto che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (salva l'ipotesi in cui vengano iniziate o debbano proseguire azioni esecutive individuali finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale *"il creditore fondiario può avvalersi del "privilegio processuale" di cui all'art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs."*; cfr sul punto Cass. 19/08/2024 n° 22914);

ritenuto – in applicazione del disposto dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII – che debba considerarsi escluso dalla procedura di liquidazione controllata l'importo pari alla differenza tra lo stipendio mensile percepito dalla ricorrente (attualmente pari a circa € 1781,00 mensili netti) e la somma di € 850,00 mensili che la stessa ha dichiarato di mettere a disposizione dei propri creditori, e ciò in considerazione del fatto, risultante dagli atti e dalla documentazione allegata al ricorso, che la differenza medesima è necessaria alla ricorrente per far fronte alle proprie esigenze personali e di vita;

ritenuto che esistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;

PQM

visti gli artt. 2 e 270 Codice della Crisi di Impresa

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata di TRUPIA LOREDANA,

;

NOMINA

Giudice delegato il dr. DAVIDE ATZENI;

NOMINA

liquidatore il Dott. Silvio Auxilia con studio in Savona, via dei Vegerio n° 6/7;

ORDINA

al debitore di provvedere al deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (se trattasi di soggetto che deve tenere tali documenti) e dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA



ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ex art. 201 Codice della Crisi di Impresa;

ORDINA

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; visto l'art. 268 comma 4 lett. b) CCII,

DICHIARA

che l'importo pari alla differenza tra lo stipendio mensile da lavoro dipendente percepito dalla Sig.ra Trupia Loredana e la somma di € 850,00 mensili che essa ha dichiarato di mettere a disposizione dei propri creditori non è compreso nella procedura di liquidazione controllata;

ORDINA

al liquidatore di procedere ex art. 270 comma 2 lett. F) e G) Codice della Crisi di Impresa, all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Savona o del Ministero della Giustizia, con oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti diversi dal debitore;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati;

AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. Att. C.P.C,

ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. n. 78.2010, convertito nella L. n. 122.2010 e succ. mod;

ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;

ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;

visto l'art. 150 Codice della Crisi di Impresa:

DISPONE

che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata ex art. 270 comma 4 Codice della Crisi di Impresa, mediante notificazione al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Si comunichi anche al liquidatore.

Savona, 13.11.2025

Il Presidente Relatore
Dott. Davide Atzeni



Sent. n. 34/2025 pubbl. il 13/11/2025
Rep. n. 77/2025 del 13/11/2025

